

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2290 del 27 novembre 2014

**Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Modifiche relative ai bandi di apertura termini di cui alle DGR n. 573/2014 e n. 644/2014. Regolamento (UE) n. 1698/2005.**

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
--------------------------

Vengono introdotte modifiche finalizzate a correggere alcuni refusi ed a introdurre precisazioni finalizzate a integrare le disposizioni dei bandi di cui alla DGR n. 573/2014 e DGR n. 644/2014.
---

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Per dare avvio al nuovo periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 che stabilisce le norme che disciplinano il sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale e abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005, fermo restando il proseguimento dell'applicazione di detto regolamento fino alla conclusione dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 dispone anche la ripartizione della dotazione finanziaria del FEASR tra gli stati membri: all'Italia, in particolare, sono destinati euro 10.429.710.767 per il periodo 2014-2020.

Con "l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020" del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali. A tale proposito, si precisa che al Veneto è stata assegnata una quota FEASR pari a euro 510.679.000, alla quale corrisponde una spesa pubblica totale di 1.184.237.000 euro (tasso di partecipazione del FEASR pari al 43,12%).

Inoltre, con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" all'articolo 1, comma 240 si stabilisce che alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale della programmazione 2014-2020 a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, concorre il fondo di rotazione (legge 183/1987), nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi, La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle singole regioni e province autonome. Questo per la Regione del Veneto si traduce in una partecipazione regionale pari a 202.067.400 euro, e per lo Stato di 471.490.600 euro.

La Regione del Veneto con l'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014) dispone l'istituzione di due fondi, uno di parte corrente e uno di parte investimento, destinati al cofinanziamento delle attività che realizzano le politiche comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020. Ai commi 3 e 4 sono quantificate le risorse riservate alle due UPB nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016: al fondo di parte corrente sono destinati 10 Milioni di euro, mentre a quello di investimento 20 Milioni di euro.

La legge regionale 5 agosto 2014 n. 21 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale" ha autorizzato l'utilizzo delle risorse recate dai Fondi istituiti con il citato articolo 4, per l'esercizio 2014, prima dell'approvazione da parte della Commissione europea dei piani finanziari previsti nei documenti di programmazione comunitaria, in applicazione del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

A seguito della legge regionale 5 agosto 2014 n. 21, con la Deliberazione n. 1677/2014 la Giunta Regionale ha provveduto ad apposita variazione del bilancio di previsione al bilancio di previsione 2014, istituendo il nuovo capitolo n. 102197 "Cofinanziamento regionale del programma di sviluppo rurale 2014-2020 - contributi agli investimenti (art. 4, l.r. 02/04/2014, n.11)" con una dotazione di 20.000.000,00 di euro di competenza 2014.

Il regolamento (UE) n. 1310/2013 è stato approvato per agevolare la transizione dai regimi di sostegno esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 al nuovo quadro giuridico, relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio

2014. Tale regolamento ha lo scopo di evitare i ritardi e le difficoltà che potrebbero verificarsi in conseguenza della data di adozione dei nuovi programmi di sostegno allo sviluppo rurale. Per tale motivo, il regolamento all'articolo 1 consente agli Stati membri nell'anno 2014 di continuare ad assumere impegni giuridici nell'ambito degli attuali programmi di sviluppo rurale anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie della programmazione 2007-2013.

Questa possibilità è data in relazione alle misure degli assi 1 e 2 (con esclusione delle misure 113 e 131), se le spese che ne derivano beneficeranno del sostegno nel corso del nuovo periodo di programmazione. Inoltre, sempre all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1310/2013, si stabilisce che la domanda di aiuto deve essere presentata entro il 2014 e prima dell'adozione del programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020. L'articolo 3 specifica che le spese riferite agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell'ambito delle stesse misure del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono ammissibili al beneficio nell'ambito della dotazione FEASR del periodo di programmazione 2014-2020.

In applicazione di tali regolamenti, con deliberazioni n. 573/2014 e n. 644/2014 sono state disposte le aperture dei termini di presentazione delle domande di contributo per alcune misure dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013.

La risposta ai bandi di cui alla DGR n. 573/2014 e n. 644/2014 è stata positiva, confermando le ragioni che hanno motivato l'attivazione di una iniziativa straordinaria di bando come consentito dal Regolamento (UE) n. 1310/2013. La giunta regionale, confermando la scelta compiuta di dare continuità all'azione di sostegno al settore agricolo e agroalimentare nell'attuale difficile momento economico, ha riconosciuto adeguatamente l'impegno progettuale, amministrativo e finanziario sostenuto dalle aziende che hanno presentato le domande di aiuto, assicurando con DGR n. 1834/2014 un ulteriore stanziamento per aumentare il numero di domande ammesse a finanziamento.

Contemporaneamente, il 22 luglio il Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale, ha provveduto all'invio, tramite il sistema informativo della Commissione Europea SFC 2014, della proposta di PSR per il Veneto 2014-2020 adottata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 41 del 9 luglio 2014.

Si deve rilevare che gli imprevisti ritardi della Commissione europea nell'esame dei PSR 2014-2020 stanno creando serie difficoltà sia di ordine finanziario che di programmazione e di gestione degli interventi. A tale proposito, si richiama che, in base alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione europea aveva tre mesi di tempo per inviare alla Regione le proprie osservazioni sul PSR 2014-2020. Tale termine è scaduto il 22 ottobre scorso e a oggi non sono ancora pervenute le osservazioni. In base alle previsioni della Commissione, solamente una decina di programmi, sui 120 complessivi, verranno approvati entro il 31/12/2014: tutti gli altri verranno presumibilmente approvati nel primo semestre 2015.

Negli approfondimenti svolti con il Ministero per le politiche agricole alimentari forestali e con il desk office comunitario del PSR Veneto, è stato appurato che in assenza della decisione della Commissione di approvazione del PSR 2014-2020, viene a mancare la base giuridica che consente l'erogazione delle risorse ai beneficiari degli interventi delle misure 121 e 123, nonché di quelli previsti dalle misure 111, 114 e 121 inseriti nel pacchetto giovani e relativi ai bandi approvati con DGR n. n. 573/2014 e n. 644/2014, finanziati ai sensi del regolamento (UE) n. 1310/2013.

A tale riguardo, risulta opportuno che l'organismo pagatore regionale AVEPA provveda a comunicare ai beneficiari la clausola condizionale dei pagamenti subordinata all'approvazione del PSR 2014-2020 già citata in premessa dalla DGR n. 1834 del 06/10/2014 e cioè che le risorse impegnate ai sensi del regolamento (UE) n. 1310/2013, articolo 1, potranno essere pagate con i fondi della programmazione 2014-2020 una volta che il PSR 2014 2020 sarà approvato, verosimilmente entro il primo semestre 2015.

A tale proposito, risulta, quindi, necessario rettificare il bando della DGR n. 644/2014 relativo alla misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli - Sottomisura "A" Agroalimentare cancellando la disposizione che prevede al punto 4.3 Livello ed entità dell'aiuto, l'obbligo per il beneficiario di richiedere l'erogazione di un anticipo o, in alternativa, di un acconto sull'importo del contributo entro i termini stabiliti dagli indirizzi procedurali di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (CE) n. 74/2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n.73/2009;

VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 e s.m.i. con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 957, che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;

VISTE le Deliberazioni n. 573/2014 e n. 644/2014 con cui la Giunta regionale ha approvato numerosi bandi relativi al PSR 2007-2013;

VISTA la Deliberazione del 20 settembre 2011, n. 1499, con cui la Giunta regionale ha approvato il documento "Indirizzi procedurali" relativo ai bandi del PSR 2007-2013;

VISTA la Deliberazione n. 1651/2014 con cui la Giunta regionale ha apportato modifiche e integrazioni finanziarie relative ai bandi di cui alle DGR n. 573/2014 e n. 644/2014;

VISTA la DGR n. 1834/2014 che ha integrato lo stanziamento originario a sostegno di alcune misure dei bandi approvati con la DGR n. 573/2014 e n. 644/2014, assicurando la copertura finanziaria sia attraverso le risorse residue del piano finanziario del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, sia tramite il piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 e, per la parte di cofinanziamento regionale, attraverso il capitolo n. 102197 "Cofinanziamento regionale del programma di sviluppo rurale 2014-2020 - contributi agli investimenti (art. 4, l.r. 02/04/2014, n.11)" del Bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTO che la stessa DGR n. 1834/2014 indica come le risorse messe a disposizione dal regolamento (UE) n. 1310/2013, all'articolo 1, potranno quindi essere pagate con i fondi della programmazione 2014-2020 una volta che il PSR 2014-2020 sarà approvato;

CONSIDERATO che gli imprevisti ritardi della Commissione europea nell'approvazione del PSR 2014-2020 non consentono l'erogazione delle risorse impegnate sul piano finanziario 2014-2020 in applicazione del regolamento (UE) n. 1310/2013 che all'articolo 1 consente agli Stati membri nell'anno 2014 di continuare ad assumere impegni giuridici nell'ambito degli attuali programmi di sviluppo rurale anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie della programmazione 2007-2013;

RITENUTO pertanto necessario rettificare il bando della DGR n. 644/2014 relativo alla misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli - Sottomisura "A" Agroalimentare il quale prevede al punto 4.3 Livello ed entità dell'aiuto, l'obbligo per il beneficiario di richiedere l'erogazione di un anticipo o, in alternativa, di un acconto sull'importo del contributo;

RITENUTO opportuno che l'organismo pagatore regionale AVEPA provveda a comunicare ai beneficiari degli interventi delle misure 121 e 123, nonché di quelli previsti dalle misure 111, 114 e 121 inseriti nel pacchetto giovani e relativi ai bandi approvati con DGR n. 573/2014 e n. 644/2014, la clausola condizionale dei pagamenti subordinata all'approvazione del PSR 2014-2020 già citata in premessa dalla DGR n. 1834 del 06/10/2014 e cioè che le risorse impegnate ai sensi del regolamento (UE) n. 1310/2013, articolo 1, potranno essere pagate con i fondi della programmazione 2014-2020 una volta che il PSR 2014-2020 sarà approvato, verosimilmente entro il primo semestre 2015.

DATO ATTO che il direttore responsabile della Struttura competente ha verificato che le modifiche, integrazioni e chiarimenti di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

VISTO l'articolo 37, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rettificare il bando di cui alla DGR n. 644/2014 relativo alla misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli - Sottomisura "A" Agroalimentare, al punto 4.3 Livello ed entità dell'aiuto, eliminando il testo seguente dell'ultimo capoverso "Al fine di garantire la regolare esecuzione delle operazioni i beneficiari devono obbligatoriamente richiedere, entro i termini stabiliti dagli indirizzi procedurali di cui alla DGR n 1499/2011 e s.m.i., l'erogazione di un anticipo o, in alternativa, di un acconto."
3. di incaricare l'organismo pagatore regionale AVEPA di comunicare ai beneficiari dei bandi di cui alle misure 121 e 123 nonché a quelli delle misure 111, 114 e 121 inseriti nel pacchetto giovani, delle DGR n. 573/2014 e 644/2014 la clausola condizionale dei pagamenti delle risorse impegnate ai sensi del regolamento (UE) n. 1310/2013 subordinata all'approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea;
4. di incaricare la Sezione Piani e Programmi Settore Primario dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.